



Tribunale Ordinario di Nola

PRIMA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED]

Oggi **9 dicembre 2021** il dott. Andrea Francesco Fabbri, lette le note scritte depositate dalle parti al fine di partecipare all'udienza tenutasi con modalità cartolare e già fissata per la discussione ex art 281 *sexies* cpc.

Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies* c.p.c..

Il Giudice

dott. Andrea Francesco Fabbri



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]

tra

[REDACTED] rapp.to e difeso dall'avv [REDACTED]

PARTE OPPONENTE

e

[REDACTED] rapp.ta e difesa dagli avv.ti [REDACTED]

PARTE OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note depositate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è parzialmente fondata.

La [REDACTED] agiva in via monitoria contro [REDACTED] quale cessionaria del credito derivante da contratto di finanziamento stipulato con [REDACTED] denominato [REDACTED] e contraddistinto dal contratto n. [REDACTED] per un importo totale pari a complessivi € 11.913,00, da rimborsare in n. 72 rate mensili di importo pari ad € 237,00.

Emesso il decreto ingiuntivo, si opponeva, con citazione, [REDACTED] chiedendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento negativo dell'intera pretesa creditoria; eccepiva, a sostegno delle predette conclusioni, la prescrizione del credito azionato, la mancata

produzione degli estratti conto e l'applicazione di interessi diversi da quelli pattuiti.

Si costituiva parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del decreto ingiuntivo.

L'eccezione di prescrizione va disattesa, in quanto genericamente formulata: l'opponente omette di individuare il *dies a quo* ed il *dies ad quem*, che costituiscono gli elementi di fatto imprescindibili affinché la deduzione/eccezione possa dirsi tale e, quindi, rilevante dal punto di vista processuale.

Quanto alla mancata produzione degli estratti conto, l'opponente omette forse di considerare che non si è al cospetto di un contratto di conto corrente o di un contratto di finanziamento che presuppone, per la determinazione del capitale mutuato, l'effettuazione di singole operazioni di prelievo, ma di un prestito semplice, in cui la somma mutuata è stata erogata in un'unica soluzione. Tale versamento del capitale mutuato è pacifico e non contestato. Parte opposta, attrice in senso sostanziale, al fine di provare il credito restitutorio deve limitarsi a fornire la prova della sussistenza del credito (id est: contratto di prestito ed erogazione della somma a favore del mutuatario) e limitarsi a dedurre l'inadempimento del debitore (mancato pagamento delle rate). Il credito della banca risulta pertanto provato dal contratto in atti, dalla erogazione della somma mutuata (circostanza non contestata) e dalla deduzione in ordine al mancato pagamento delle rate, mentre parte opponente ha dimostrato il pagamento di circa mille euro in più rispetto a quelli richiesti in via monitoria (nello specifico vanno richiamati i rilievi del consulente tecnico, il quale ha rilevato che sono stati dimostrati pagamenti che, in assenza di ulteriori rilievi, darebbero luogo ad un residuo credito di circa 5700 euro – a fronte dei circa 6700 chiesti in sede monitoria).

Più fondata appare l'eccezione relativa all'indeterminatezza del tasso di interesse.

Va premesso infatti che a seguito delle memorie depositate entro i termini concessi ai sensi dell'art 183 co 6 cpc, veniva disposto accertamento tecnico d'ufficio al fine di ricostruire i rapporti di credito/debito.

Il consulente tecnico, con elaborato privo di vizi logici, coerente tra premesse e conclusioni e che deve ritenersi qui integralmente trascritto e richiamato, ha concentrato la sua indagine, tra l'altro, sulla indeterminatezza della clausola relativa agli interessi.

Il contratto oggetto del giudizio, infatti, a fronte di indicazioni relative al tasso di interessi contenuto nel documento di sintesi (TAN), comprendeva, all'interno del suo contenuto, anche un piano di ammortamento alla francese che individuava una rata costante da versare, in uno all'imputazione di tale rata ad una quota crescente di capitale e decrescente di interessi.

A rigore di logica, rappresentando il piano di ammortamento una mera predeterminazione dell'imputazione dei pagamenti, il tasso di interessi corrispettivi previsto nel contratto dovrebbe corrispondere perfettamente a quello implicito nel piano di ammortamento. In altre parole il piano di ammortamento, in un rapporto fisiologico, dovrebbe muoversi all'interno del TAN contrattualizzato. Nel caso di specie, invece, è stato accertato che le rate previste nel piano di ammortamento corrispondono ad un tasso del 13,43%, mentre nel contratto era indicato il diverso tasso del 12,65%.

A prescindere dalle considerazioni in ordine al regime finanziario adottato (semplice o composto), va posto particolare rilievo in ordine alla discrasia tra il tasso di interesse indicato in contratto e quello derivante dall'applicazione del piano di ammortamento alla francese, che prevedeva la restituzione di n.72 rate, ciascuna ammontante ad euro 237,00. Mentre il riferimento contrattuale (che è informazione comunicata e pubblicizzata al cliente e da questi immediatamente percepibile) individua un tasso di interessi corrispettivi del 12,65%, la successiva informazione, celata e nascosta, rivelata solo dal complesso calcolo che lega il numero di rate al loro importo e le mette in relazione all'ammontare della somma mutuata, svela un tasso di interessi corrispettivi diverso e maggiore (13,43%). La clausola che fa riferimento al piano di ammortamento alla francese, al numero di rate da versare ed al loro importo, cela quindi un tasso di interesse corrispettivo diverso, e più sfavorevole per il cliente, rispetto a quello pubblicizzato all'interno dello stesso contratto (12,65%): si è al cospetto dell'ipotesi disciplinata dall'art 117 co 6 TUB (D.Lgs. 385/1993), richiamato dal successivo co. 7, che prevede la rideterminazione del tasso di interesse in base a quello vigente per i buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi antecedenti alla stipula del contratto.

Il CTU ha pertanto proceduto a rideterminare l'importo dovuto in base al predetto parametro legale sostitutivo (c.d. sostituzione automatica di clausole), individuando un debito, a favore di parte opposta, di euro 2323,89, a fronte della somma ingiunta di euro 6721,21.

Va allora revocato il decreto ingiuntivo e condannata parte opponente al pagamento della minor somma, così come correttamente individuata.

Le spese, stante la soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate.

Va dato atto che parte opposta non si è presentata, senza alcun giustificato motivo, al procedimento di mediazione, per cui va condannata al versamento, a favore del bilancio dello Stato, di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (art 8 co 4bis D.Lgs n.28/2010).

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così

provvede:

- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna [REDACTED] al pagamento, in favore [REDACTED] della somma di euro 2323,89, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
- Compensa le spese, ivi comprese quelle di CTU
- Condanna [REDACTED] al versamento, a favore del bilancio dello Stato, di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.

09/12/2021

Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri